

Sentenza del 05/06/2024 n. 501 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna Sezione/Collegio 7

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

Massima:

Nessuna massima presente

Testo:

1. Con la sentenza qui appellata la CTP di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto dalla società M. 2001 s.r.l., ha accolto il primo motivo di opposizione avverso l'avviso di intimazione meglio indicato in atti, relativo alla riscossione della TARI per l'anno 2010.

2. Il primo giudice, nella contumacia di SO.RI.T., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi in

parola per il Comune di S. Clemente, richiamati i principi regolatori della materia e ricordato che l'atto tributario è recettizio e la sua impugnabilità presuppone una previa valida notifica, ha rilevato come, a fronte della dedotta mancanza di notifica dell'atto presupposto all'avviso di ingiunzione, fosse onere di SORIT dare prova del contrario e, stante la mancata costituzione di quest'ultima, ha annullato l'avviso di intimazione oggetto di opposizione - senza dunque procedere ad esame degli altri motivi di impugnazione dell'atto, relativi al difetto di motivazione circa la misura degli interessi applicati ed all'illegittimità degli oneri di riscossione.

3. Ha proposto appello la SORIT, contestando la propria legittimazione passiva e ricordando essere pacifico in giurisprudenza "che il concessionario debba rispondere unicamente dei vizi propri dell'atto di

riscossione (cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) e del successivo procedimento esecutivo e che quindi sull'esigibilità e sulla quantificazione dei crediti, ed in particolare sulla legittimità dell'iter sanzionatorio, possa rispondere unicamente l'Ente Impositore, titolare del credito posto in riscossione.

Costante ed univoca è la giurisprudenza della Suprema Corte che ha sempre considerato il Concessionario della riscossione un semplice "adiectus solutionis causa" estraneo alle contestazioni riguardanti la pretesa sostanziale (ex multis: Cass. Civ. 8613/11; 22617/06; 23701/04). Da quanto sopra

consegue che qualsiasi eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti precedenti e presupposti dell'ingiunzione di pagamento attingono ad una fase precedente rispetto alla consegna della lista di carico al concessionario per la riscossione coattiva delle somme ivi iscritte, riguardando esclusivamente

la pretesa vantata nei suoi confronti dall'Ente Creditore, Comune di San Clemente, attraverso, appunto,

l'iscrizione del suo nominativo nella lista di carico consegnata al concessionario per l'attivazione della procedura coattiva di riscossione prevista dal R.D. 14/04/1910 n. 639".

L'appellante ha dunque eccepito il difetto di contraddittorio, per non essere stato a suo tempo convenuto

l'ente titolare del credito, unico legittimato ad interloquire. Ancora, ha prodotto, per c.d. tuziorismo, la prova della notifica tempestiva e rituale dell'atto presupposto, la cui esistenza bene poteva essere verificata dalla contribuente medesima mediante accesso agli atti e ha evidenziato che la misura degli interessi, così come i compensi di riscossione, sono determinati ex lege e la contestazione ex adverso era del tutto generica e pretestuosa. L'appellante ha dunque concluso chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione e respingersi il ricorso della società contribuente.

4. Nessuno si è costituito per la società appellata.

5. La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta e discussa in pubblica udienza, viene qui decisa per i seguenti brevi motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di difetto di legittimazione della SORIT è parzialmente fondata: i rilievi svolti dalla società contribuente riguardano innanzi tutto attività prodromiche all'emissione dell'ingiunzione opposta

(omessa notifica dell'atto di accertamento che costituisce il presupposto dell'ingiunzione, la quantificazione degli interessi) ed è precisamente su una di queste che la CTP ha fondato la propria decisione, ovvero la mancata notifica dell'atto presupposto.

Anche la quantificazione del credito per la parte degli interessi è materia di cui deve rispondere l'ente impositore. La

sola legittimazione passiva di SORIT può ravvisarsi nella quantificazione dei compensi di riscossione, che sono alla medesima dovuti.

2. Tanto premesso, va rilevato che il ricorso è stato proposto nei confronti della sola SORIT e non anche dell'ente impositore, parte necessaria del processo, il che determina la nullità della sentenza di primo grado e la remissione della causa al primo giudice, ex [art. 354 c.p.c.](#) ("Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice").

La norma è applicabile anche al giudizio tributario e, ad onta della produzione qui della prova di notifica dell'atto presupposto, non si può ritenere adempimento superfluo e procedere alla trattazione del merito,

in ossequio al principio indicato da [Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, n.3830](#) ("la mancata integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario non comporta la declaratoria di nullità del processo e la conseguente automatica rimessione della causa al primo giudice se a tale pronuncia consegue un dispendio di energie processuali non suscettibile di meglio garantire le esigenze della difesa

e di partecipazione delle parti al processo"), poichè parte delle difese ulteriori della contribuente, non trattate in prime cure, riguardano il merito della pretesa tributaria e delle stesse deve rispondere il soggetto pretermesso[1].

3. Deve dunque dichiararsi la nullità della decisione impugnata, con remissione delle parti avanti il primo giudice. Per la natura della pronuncia e la condotta complessiva delle parti, contumace la resistente in primo grado e contumace l'appellata nel presente, pare corretto che siano compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

[1] ben diverso era il caso sottoposto a cognizione del Supremo Collegio, la cui concreta complessiva fattispecie era "caratterizzata (giusta quanto esposto, nei rispetti atti, dai ricorrenti e nelle decisioni impugnate), oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto sia dell'atto impositivo notificato alle altre parti che delle difese processuali svolte dalle stesse,

dalla: (1) identità oggettiva (quanto a causa petendi, a parte la ovvia diversità del petitum, individualmente rilevante, dato dalla richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto di imposizione fiscale proprio di ciascun contribuente) dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi ricorsi avverso il sostanzialmente "unitario" (come ritenuto dalle sezioni unite) avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, quindi identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici - la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità dei due processi in conseguenza unicamente dell'inosservanza, da parte di detti giudici del merito, del loro "obbligo" (quale affermato dalle sezioni unite nella decisione n. 14815) di disporre la riunione (ai sensi del [D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29](#), applicabile anche al giudice di appello in forza del generale rinvio operato dall'art. 61, citato D.P.R.) dei due processi pendenti innanzi ad essi, per aver ciascuno di tali processo - pur se separatamente considerato dall'altro - ad oggetto l'esame di una fattispecie connotata da vincolo litisconsortile necessario "originario" (secondo la definizione delle sezioni unite), non può essere pronunciata perchè una siffatta declaratoria, come evidente, porta unicamente alla celebrazione (allo stato puramente formale) di un "simultaneus processus" ma, nella sostanza, determina un effettivo "inutile dispendio di energie processuali" per conseguire l'osservanza (tenuto conto dei concreti identici sviluppi ed esiti processuali innanzi evidenziati) di "formalità" realmente "superflue" perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare nessuno dei principi, dei diritti e degli effetti "rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall' [art. 101 c.p.c.](#) "; "effettive garanzie di difesa ([art. 24 Cost.](#))"; "diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parità ([art. 111 Cost.](#), comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti"; evitare possibili "conflitti di giudicato" che sottostanno ad entrambe le pronunce su richiamate delle sezioni unite" ([Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, n.3830](#) cit. in motivazione)

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n. XXX/2019, ogni diversa e contraria istanza disattesa, assorbita o respinta 1. dichiara la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti avanti la Corte Tributaria di Primo Grado di Rimini, ai sensi dell' [art. 354 comma 1 c.p.c.](#)

2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.